



**Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze**

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO	3
ART. 3 – CRITERI GENERALI DI UTILIZZO	3
ART. 4 – FORME DI GESTIONE	3
ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 6 – AGGIUDICAZIONE MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA	4
ART. 7 – AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA	4
ART. 8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	5
ART. 9 – DURATA DELLA CONCESSIONE	5
ART. 10 – CANONE	5
ART. 11 – CONTRIBUTO	5
ART. 12 – CONTRIBUTI STRAORDINARI	5
ART. 13 – ONERI A CARICO DEL GESTORE	6
ART. 14 – MIGLIORIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE	6
ART. 15 – UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI IN GESTIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	7
ART. 16 – CONTROLLI E ISPEZIONI	7
ART. 17 – PUBBLICITÀ	7
ART. 18 – CONVENZIONE	7
ART. 19 – REVISIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA LE PARTI	7
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO	8
ART. 21 – NORMA DI RINVIO	8
ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE	8
ART. 23 – NORME TRANSITORIE	8

ART 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n.6 del 3 gennaio 2005 recante “Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana” le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Campi Bisenzio.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

Per impianto sportivo si intende lo spazio destinato all'attività sportiva costituito da:

- Spazi per attività sportiva (campi di calcio e di calcetto, piste di atletica leggera, bocciodromo, palestre, ecc.);
- Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito attrezzi, uffici amministrativi);
- Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il presente regolamento disciplina l'affidamento in gestione degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale individuati attualmente nell'allegato elenco (Allegato A).

Non sono considerati ai fini del presente regolamento gli impianti sportivi assoggettati a tariffa oraria determinata con Deliberazione di Giunta Comunale.

Nel caso di affidamento di impianti sportivi a soggetti gestori diversi dai soggetti affidatari nella precedente gestione sarà redatto apposito verbale di consistenza da cui si rileva lo stato dell'impianto e la consistenza dei beni e attrezzature mobili presenti.

ART. 3 – CRITERI GENERALI DI UTILIZZO

Gli impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza.

Possono essere utilizzati inoltre per attività che non rientrano in quelle di cui sopra, previa autorizzazione preventiva da parte dell'amministrazione comunale.

ART. 4 – FORME DI GESTIONE

La gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale potrà essere svolta, con le modalità del presente regolamento:

- a) direttamente dal Comune;
- b) da società o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di un'attività sportiva che rientri tra quelle individuate all'articolo 3 del presente regolamento;
- c) da soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b) solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dovrà avvenire mediante:

- a) selezione pubblica;
- b) trattativa privata.

ART. 6 – AGGIUDICAZIONE MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA

1. La selezione pubblica dovrà essere espletata sulla base di un progetto formulato con le modalità stabilite nel bando e con il metodo dell'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, da valutare mediante l'attribuzione di un punteggio sulla base dei seguenti elementi obbligatori e facoltativi.

2. Sono elementi obbligatori:

- a) l'esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo, nella gestione di impianti simili per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- b) il radicamento sul territorio nel bacino d'utenza dell'impianto;
- c) l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei bambini, dei diversamente abili e degli anziani;
- d) la qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- e) l'affidabilità economica;
- f) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- g) gli elementi economici e tecnici della gestione;
- h) la convenienza economica dell'offerta;
- i) le attività svolte;
- j) la durata della concessione.

3. Sono elementi facoltativi:

- a) l'aver effettuato nella precedente gestione lavori di ristrutturazioni o migliorie;
- b) l'assunzione a carico del gestore di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o migliorie.

4. La valutazione dell'offerta e l'aggiudicazione provvisoria saranno effettuate da un'apposita commissione. L'aggiudicazione definitiva è di competenza del dirigente del servizio e/o di altro soggetto in possesso dei necessari requisiti.

5. La nomina dei componenti e la costituzione della commissione dovranno avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

6. L'Avviso di selezione è pubblicato nell'albo del Comune, sul sito internet del Comune ed eventualmente reso pubblico con tutti gli altri mezzi che l'Amministrazione riterrà opportuni.

ART. 7 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA

Si potrà far ricorso alla trattativa privata:

- a) quando la selezione pubblica abbia avuto esito infruttuoso;
- b) quando sussistano motivate ragioni di interesse pubblico che fanno ritenere non opportuna e necessaria la selezione pubblica.

L'affidamento in gestione mediante trattativa privata dovrà essere effettuato, con apposito atto, nel quale siano anche esplicitate le motivazioni per il ricorso a tale procedura straordinaria.

ART. 8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare comunque l'impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate ragioni, a suo insindacabile giudizio.

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà, di regola, una durata di 5 anni (cinque).
2. Qualora il concessionario esegua, a sue spese e con le modalità stabilite dal presente regolamento, investimenti di particolare rilevanza e di elevato interesse pubblico, anche in riferimento ad installazioni di impianti ad energia alternativa (fotovoltaici, solari termici, ecc.) o realizzazioni ed ampliamenti che favoriscano ed incrementino l'uso sociale delle strutture, l'Amministrazione Comunale al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di che trattasi, potrà concedere un termine di durata della concessione superiore a quello previsto al comma 1 e comunque, di regola, non superiore ad anni 20 (venti).

ART. 10 – CANONE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune, con modalità termini e condizioni stabiliti dall'Amministrazione, un canone annuo.

ART. 11 – CONTRIBUTO

1. A fronte dell'uso sociale dell'impianto, documentato dal soggetto gestore, l'Amministrazione comunale può riservarsi di determinare con proprio atto un eventuale contributo economico, ai sensi della L.R.T. 6/05, art. 3 comma 1, lettera g), una tantum o anche annualmente, dell'entità e con le modalità dalla stessa stabilite a suo insindacabile giudizio.
2. Il suddetto contributo sarà commisurato anche alla accertata remuneratività o meno della struttura, dell'attività sportiva e/o alla natura puramente dilettantistica del soggetto gestore.
3. L'Amministrazione si impegna a garantire, compatibilmente con le esigenze di bilancio, il contributo eventualmente concesso per i primi 3 (tre) anni della convenzione.

ART. 12 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere contributi straordinari, al di fuori di quanto previsto dalla convenzione, solo per interventi legati all'attività di promozione sportiva e sociale (tornei, attività svolta in collaborazione con le scuole del territorio, attività con anziani, attività con soggetti diversamente abili, attività di promozione sportiva), per interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dall'Amministrazione Comunale e realizzati dal Concessionario ai sensi del D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 e a sostegno di costi di gestione reali e documentati, quali le spese per servizi, nel caso di affidamento della gestione a soggetti "sociali", quando si possa ritenere che l'alta incidenza dei costi possa pregiudicare il mantenimento dell'attività.

I contributi saranno concessi con atto di Giunta Comunale dietro presentazione di preventivi di costo, dell'accertamento della loro congruità da parte dell'Amministrazione Comunale e a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, anche mediante dichiarazione sottoscritta dal Presidente della Società cui l'impianto è affidato in gestione.

I contributi alle Società sportive sono concessi sulla base dei principi del presente regolamento.

Art. 13 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

1. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso e la normale manutenzione del verde.
2. Sono di norma a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'impianto, quali rilevanti interventi sulla parte strutturale dello stesso, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del concessionario.
3. Il gestore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa multi rischi e R.C. con primaria compagnia di assicurazione attraverso la fissazione di massimali adeguati all'importanza dell'impianto.
4. Il gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo ai sensi delle normative vigenti.
5. Il gestore è tenuto ad utilizzare il patrimonio mobiliare (arredi, macchinari ecc.) in dotazione con la dovuta diligenza evitando cattivi funzionamenti. Il gestore altresì, dovrà perseguire un consumo delle utenze consapevole evitando inutili sprechi.
6. Al fine della tutela dei lavoratori, il gestore s'impegna a garantire, per il personale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata sull'impianto, l'applicazione delle normative regionali e nazionali vigenti nel settore, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
7. Il gestore s'impegna a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale preesistente impiegato a qualunque titolo alla data della concessione, con le modalità specificate nel bando di gara.
8. Il gestore provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.
9. L'Amministrazione comunale è esonerata da responsabilità derivante da rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte concessionaria ed i terzi.

Art. 14 – MIGLIORIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA COMUNALE

Il concessionario può proporre al Comune l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo.

Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti:

- a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio
- b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune;
- c) che siano realizzati nel rispetto del D. Lgs. 163/2006 per quanto applicabile;
- d) che il progetto, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico LL.PP, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge (Usl, Coni, VVFF, ecc.) ;
- e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico LL.PP. con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
- f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

Art. 15 – UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDATI IN GESTIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Le modalità per l'utilizzazione gratuita da parte del Comune di quanto dato in concessione per proprie manifestazioni, potranno essere stabilite o in sede di selezione pubblica, o successivamente concordandolo con il gestore, che comunque dovrà garantire la piena libertà delle strutture e delle attrezzature, assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni.

2. Il gestore dovrà concedere, con le modalità previste dall'ente proprietario, l'impianto agli istituti scolastici che ne faranno richiesta previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal Concessionario in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso, con esclusione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 – CONTROLLI E ISPEZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, anche mediante visite periodiche di propri incaricati, ai quali dovrà essere consentito l'accesso a quanto affidato in qualunque momento.

Art. 17 – PUBBLICITÀ

E' consentita, previo assenso dell'Assessorato allo Sport ed ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte degli uffici competenti, la pubblicità commerciale all'interno degli spazi degli impianti sportivi anche con evidenza all'esterno. Gli impianti pubblicitari non dovranno tuttavia alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.

ART. 18 CONVENZIONE

Tra il Comune e il concessionario dovrà essere stipulata una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo e nella quale dovranno essere riportati modalità termini e condizioni della gestione medesima, nonché i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche necessarie e/o indispensabili, per la migliore disciplina dei rapporti tra le parti.

ART. 19 – REVISIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA LE PARTI

I sottoscrittori della convenzione potranno concordare la rinegoziazione di nuove condizioni, anche economiche, della stessa e/o un termine di scadenza della concessione diverso da quello previsto dal comma 1 dell'articolo 9) quando:

- a) per ragioni imprevedute e imprevedibili, indipendenti dalla volontà del gestore, vengano a mutarsi radicalmente i presupposti di fatto e di diritto per i quali è stata data la concessione;
- b) dopo la sottoscrizione della convenzione, disposizioni dell'Amministrazione Comunale o l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari di nuove modalità di esercizio di quanto dato in gestione e delle attività esercitate, si determina una modifica sostanziale dell'equilibrio economico-finanziario della gestione medesima tale da pregiudicare la prosecuzione della stessa e/o di ridurre la qualità del servizio prestato;
- c) successivamente alla sottoscrizione della convenzione, si rendano necessari lavori di manutenzione straordinaria che il gestore esegua a sue spese e che richiedano tempi di ammortamento superiori alla durata della convenzione.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

1.L'Amministrazione Comunale revocherà la gestione dell'impianto sportivo nel caso:

- a) di scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del gestore;
- b) di gravi e reiterate infrazioni da parte del gestore di quanto previsto nella convenzione sottoscritta e degli atti ad essa correlati;
- c) di eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici;
- d) per tutti gli altri casi stabiliti nella convenzione.

2.La revoca della concessione sarà dichiarata dopo che l'Amministrazione avrà diffidato, con lettera raccomandata AR, il concessionario ad eliminare la violazione e a rispettare quanto previsto dalla concessione e dopo che questi, trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida non abbia provveduto e/o abbia provveduto parzialmente.

3. Nel caso di risoluzione del rapporto e quindi per l'ipotesi di cui alle lettere a),b),c),d) quanto dato in concessione dovrà essere restituito libero senza che il gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza che questa debba alcun indennizzo per quanto realizzato dal concessionario medesimo.

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla Legge della Regione Toscana n. 6 del 03.01.2005, al T.U. 267/2000 s.m.i. e a tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia.

ART. 22– ENTRATA IN VIGORE

1.Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

ART. 23 – NORME TRANSITORIE

La gestione degli impianti sportivi comunali, affidata in concessione con apposite convenzioni, avente scadenza successiva al termine di cui al comma 1 dell'Art. 5 della L.R. n. 6/2005, se stipulate nel rispetto dei criteri ivi riportati continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza naturale.